



CITTA' DI BRINDISI

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE  
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO  
PER RISTORO ALL'APERTO (DEHORS)

\*\*\*\*\*

Approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 09.07.2010  
(versione licenziata dalla C.C.C.P. 8^)

# INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità;
- Art. 2 - Definizione di dehors;
- Art. 3 - Durata dell'autorizzazione;
- Art. 4 - Tipologie;
- Art. 5 - Criteri generali;
- Art. 6 - Autorizzazioni e modalità di presentazione delle istanze;
- Art. 7 - Acquisizione pareri dei competenti uffici comunali ed ordinanza  
Dirigente del Settore Traffico;
- Art. 8 - Rinnovo autorizzazione;
- Art. 9 - Manutenzione dehors;
- Art.10 - Revoca dell'autorizzazione;
- Art. 11 – Sanzioni;
- Art. 12 - Autorizzazioni in deroga;
- Art. 13 - Norme di rinvio;
- Art. 14 - Norme finali e transitorie.
- Allegato n.1 – fac-simile istanza rilascio dehors;
- Allegato n. 2 – fac-simile istanza rinnovo dehors.

## **art.1 Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle occupazioni temporanee di suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) con tavoli, sedie, ombrelloni a copertura, pedane ed elementi di varia tipologia individuati come dehors, inerenti l'arredo urbano.
2. Lo scopo del presente regolamento è quello di potenziare le qualità delle attività commerciali e di pubblico esercizio esistenti in città, attraverso la concessione di adeguati spazi pubblici destinati all'intrattenimento della clientela, garantendo nello stesso tempo la possibilità della fruizione degli spazi pubblici urbani, con particolare riguardo per l'area urbana storica nonché quella dei beni storico-culturali che ricadono all'interno di essa, assicurando, inoltre, il corretto uso del territorio nel rispetto dei principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dall'Amministrazione Comunale.
3. Il presente regolamento determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors, le caratteristiche delle strutture autorizzabili in relazione alla zona urbana di installazione e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione avente validità limitata temporalmente.
4. L'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni amministrative di cui al presente regolamento è esercitata presso il Settore Attività Produttive del Comune di Brindisi.  
Responsabile del relativo procedimento e competente per il rilascio delle autorizzazioni amministrative previste è il Dirigente del Settore Attività Produttive o funzionario da questi delegato.

## **art. 2 Definizione di dehors**

1. Ai fini del presente regolamento, con il termine dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti, in modo funzionale ed armonico, per un periodo di tempo determinato sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, o ad un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari o ad un'attività artigianale di preparazione e vendita diretta di prodotti alimentari.

### **Art. 3 Durata dell'autorizzazione**

1. Il periodo di concessione dell'autorizzazione è limitato temporalmente a non oltre 9 mesi calcolati dalla data di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre di ogni anno, salvo rinnovo nei casi in cui ne ricorrono le possibilità e secondo le modalità e i termini di cui al successivo art.8.
2. Il dehors dovrà essere integralmente rimosso entro i cinque giorni successivi alla sua scadenza e l'area occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni sua parte. Eventuali danneggiamenti o manomissioni non autorizzate del suolo pubblico non ripristinati a regola d'arte, saranno oggetto di contestazione da parte degli uffici comunali competenti che provvederanno ad emettere o adire gli opportuni provvedimenti.
3. L'occupazione abusiva del suolo pubblico con dehors non rimosso entro i cinque giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, comporterà la rimozione dello stesso a cura dell'Amministrazione con spese a carico del soggetto interessato, in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 285/1992.

## Art.4 Tipologie

1. Gli elementi dei dehors, di cui ai precedenti articoli, sono classificati così come riportato:
  - a) Tavoli, Sedie;
  - b) Fioriere ed elementi di delimitazione;
  - c) Pedane;
  - d) Cestini per raccolta rifiuti;
  - e) Ombrelloni;
  - f) Tende a copertura di varie tipologie.
2. Sugli elementi e strutture dei dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie dell'insegna dell'esercizio.
3. I materiali degli elementi costituenti i dehors dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale ed urbanistico in cui gli stessi si collocano, ed avere caratteri di omogeneità per zona.

In particolare :

**Tavoli, Sedie:** potranno essere in materiale ligneo, metallico, lapideo, marmoreo, ceramico o simile, con esclusione tassativa delle materie plastiche in genere. Nel caso di impiego del legno, questo dovrà essere in colori naturali scuri; nel caso di impiego di metallo, questo dovrà essere di colore grigio antracite o verde scuro; non sono ammessi colori sgargianti o vivaci; le sedie potranno essere rivestite in tela con colori tenui, con esclusione di tonalità sgargianti o vivaci. Tavoli e sedie dovranno essere coordinati tra loro nei materiali, nei colori e nello stile. I tavoli avranno forma rotonda, quadrata o rettangolare, le sedie e le poltroncine saranno con o senza braccioli, in ogni caso dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e, nella scelta dei colori e dei materiali, dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto urbano ed ambientale di riferimento;

**Fioriere:** dovranno essere costituite da vasi ravvicinati, uguali tra loro, di dimensioni contenute, di forma cubica, parallelepipedica o cilindrica, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine e tenute a regola d'arte. Nelle zone pedonali non è consentito l'uso di fioriere come elementi di delimitazione ma, solamente, come elementi di arredo, a garanzia di un'adeguata permeabilità dello spazio pubblico. In tali aree le fioriere o i vasi ornamentali potranno essere collocati agli angoli dell'area occupata dai dehors o ai lati degli accessi. Non sono consentiti modelli troppo elaborati e con dimensione superiore ad un metro di lunghezza. L'altezza massima, comprensiva di piante, non

dovrà superare i 70 (settanta) centimetri . I materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono la terracotta, il rame o la ghisa al naturale, il legno trattato e dipinto in tonalità medio scuro, e le fibre naturali ricavate da legno o cellulosa;

**Pedane:** intese quali pavimentazioni sopraelevate costituite da strutture modulari mobili, devono essere facilmente smontabili, con altezza, misurata dal livello del suolo, non superiore al marciapiede, ove esistente. In caso di mancanza di marciapiede rialzato, è ammessa una altezza media non superiore a cm. 15, misurata dal livello del suolo. Le pedane non devono in alcun modo interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti. E' vietata la copertura di chiusini, bocche di lupo, botole, griglie di areazione e simili. Le pedane avranno superficie lignea;

**Cestini:** potranno essere utilizzati purché di colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo;

**Coperture:** dovranno essere realizzate con ombrelloni con telaio e supporto in legno, richiudibili nelle ore di chiusura dell'esercizio, di dimensioni contenute, con teli, con tende a falda o strutture innovative, appositamente progettate, congruenti agli spazi da servire. I tessuti di copertura dovranno essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugato. I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con l'esclusione di tonalità sgargianti o vivaci. Saranno adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture delle facciate; gli agganci saranno al di sopra delle aperture o delle loro cornici; non dovranno essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata. L'impiego delle tende a falda è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne che all'interno dei percorsi porticati ed in prossimità degli edifici vincolati. Potranno usarsi anche tende a falda con montante, costituite da uno o più teli retraibili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e con montanti di appoggio al suolo. Anche in questo caso saranno adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture delle facciate; gli agganci saranno al di sopra delle aperture o delle loro cornici; non dovranno essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata; sono ammissibili anche tende con copertura a doppia falda, con struttura centrale di sostegno o con montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei due lati minori; inoltre, sono ammissibili tende con coperture a capottina con struttura centrale di sostegno e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata o con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata; le coperture potranno essere anche a padiglione con struttura in metallo e/o in legno. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo di tende e coperture al di sotto di metri 2,20 dal piano di calpestio.

## **Art. 5 Criteri generali**

1. Le occupazioni di cui al presente regolamento potranno essere ammesse su marciapiede purché venga lasciato libero, per la circolazione pedonale, un congruo spazio, non inferiore a metri 2. L'autorizzazione non potrà essere concessa in caso sia di ostacolo alla visibilità d'impianti semaforici o arrechi ostacolo alla visuale di sicurezza e contrasti con le norme del Codice della Strada. Parimenti le occupazioni non potranno essere di ostacolo alla fruizione libera ed agevole dei passi carrabili eventualmente autorizzati in zona. Le occupazioni con dehors non potranno essere autorizzate su area antistante accessi di altre attività commerciali, salvo che unitamente all'istanza di occupazione non venga prodotta formale ed espressa autorizzazione da parte dei titolari delle attività commerciali suddette.
2. L'occupazione della sede stradale è consentita solo nei seguenti casi: a) nelle aree esclusivamente pedonali; b) nelle aree aperte alla circolazione stradale ed in quelle interessate da provvedimenti ZTL (zone a traffico limitato), purché con apposita ordinanza del Dirigente del Settore Traffico siano stati disposti e prescritti gli accorgimenti per garantire la sicurezza sia dei frequentatori dei dehors sia la sicurezza del traffico e della circolazione. Nei casi disciplinati dal presente comma dovrà comunque essere garantito lo spazio utile per il transito dei mezzi di soccorso.
3. L'occupazione con dehors della sede stradale non è comunque consentita su strade ad alta densità di traffico o a scorrimento veloce o in coincidenza con le aree di fermata di mezzi pubblici.
4. Il gestore dell'esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, dovrà rispettare le norme igienico-sanitarie relative alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri ecc.), nonché dovrà disporre di servizi igienici idonei per l'uso da parte dell'utenza.
5. Le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere a qualsiasi condizione atmosferica. Eventuali danni o incidenti a persone o cose saranno a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, rimanendo il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
6. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
7. I dehors autorizzati dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico o dell'attività commerciale, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora il permanere

dell'occupazione sia incompatibile con lo svolgimento nell'area di una manifestazione pubblica organizzata o patrocinata dall'Amministrazione Comunale.

8. Il concessionario curerà i rapporti con i residenti dell'isolato in cui insiste il suo esercizio o in cui eserciterà la somministrazione all'aperto e con il vicinato in genere, ponendo attenzione a limitare il disagio derivante a questi dall'esercizio della sua attività, mantenendo lo stesso nei limiti strettamente stabiliti dalle norme e regolamenti in vigore, con particolare riguardo alla intensità ed al protrarsi oltre gli orari consentiti di rumori, musica e schiamazzi, alla propagazione di odori e fumi, al formarsi di capannelli di avventori al di fuori delle aree autorizzate, alle modalità di sosta dei veicoli al seguito dei clienti .
9. Nelle adiacenze degli immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22/1/2004 n.42, fermo restando in tali casi l'obbligo, per l'ufficio istruttore, di acquisire il preventivo parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Monumentali ed Ambientali, deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a consentire almeno una visuale prospettica e garantendo una fascia di rispetto, libera da arredi, non inferiore a metri 3,5.

## **Art. 6 Autorizzazioni e modalità di presentazione delle istanze**

1. La realizzazione di dehors è soggetta ad autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico. L'istanza diretta al Comune di Brindisi, Settore Attività Produttive, in competente bollo e redatta utilizzando l'apposito fac-simile allegato al presente regolamento, deve contenere le generalità del richiedente, il numero di codice fiscale o partita IVA del richiedente, l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si intende occupare, l'ubicazione dell'esercizio pubblico o commerciale per il quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico, i dati relativi alla licenza di pubblico esercizio o commerciale, l'indicazione della durata dell'occupazione richiesta, la relativa superficie e le fasce orarie che si intende utilizzare.
2. Dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione: a) planimetria in scala 1/5000 dell'area interessata con l'indicazione dell'area da occupare con i dehors; b) planimetria scala 1/100 dell'area interessata con l'indicazione dell'area da occupare con i dehors, con le relative dimensioni e la disposizione degli arredi ed indicazione dei percorsi pedonali e veicolari, dei chiusini e delle caditoie; c) relazione firmata da un tecnico abilitato che illustri le forme, i materiali ed i colori degli elementi d'arredo che si intendono utilizzare, la proiezione dell'eventuale copertura, le altezze del manufatto, gli elementi decorativi, i materiali, le finiture, i colori e le essenze arbustive; d) documentazione fotografica a colori del luogo in cui il dehor dovrà essere collocato; e) nulla-osta del proprietario dell'area qualora il dehor venga posto su area privata con servitù di passaggio o autorizzazione del titolare dell'esercizio commerciale il cui accesso fosse prospiciente all'area da occupare; e) autocertificazione che attesti la disponibilità dei servizi igienici; f) atto d'impegno con il quale il richiedente si vincola, in caso di rilascio dell'autorizzazione al rispetto dei seguenti obblighi: alla rimozione del dehor entro i 5 giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione; alla rimozione a propria cura e spese dello stesso qualora si verifichi la necessità d'intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità o per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche per le quali l'occupazione è incompatibile; all'adeguata e costante pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico; a non destinare il dehor ad usi diversi da quelli per cui viene concesso; al ripristino dello stato originario dei luoghi al termine dell'occupazione.
3. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico di cui al comma precedente è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di arrivo dell'istanza al Settore Attività Produttive.
4. Gli elaborati tecnici a corredo delle istanze devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione in quadruplica copia.

5. L'autorizzazione è valida solo se esibita unitamente alla ricevuta di pagamento dell'occupazione del suolo pubblico; inoltre, il rinnovo della stessa è subordinato all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'anno precedente. In caso, poi, di attività espletata in locali di proprietà comunale, l'autorizzazione è concessa solo nel caso in cui il titolare risulti in regola con i pagamenti del canone di locazione.

## **Art. 7 Acquisizione pareri dei competenti uffici comunali e di ordinanza del dirigente del Settore Traffico**

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con dehors è subordinato all'ottenimento preventivo dei pareri favorevoli da parte dei seguenti Settori Comunali:
  - **Comando di Polizia Municipale**, quanto alla conformità del dehor alle norme a tutela della sicurezza della circolazione ed a quelle previste dal Codice della Strada e leggi ad esso collegate;
  - **Settore Assetto del Territorio**, quanto alla compatibilità del dehor con l'ambiente urbano circostante e con eventuali vincoli monumentali o paesaggistici o ambientali (in tale evenienza, dovrà essere, altresì, richiesto il parere della Soprintendenza ai Beni Monumentali ed Ambientali);
  - **Settore Traffico**, quanto alla conformità e compatibilità del dehor con le altre occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo insistenti in zona ed alla compatibilità dello stesso con le norme e regolamenti ed ordinanze vigenti in materia di traffico e circolazione.  
Il parere del Settore Traffico è previsto e dovuto, ferma restando la necessità, nei casi disciplinati dall'art. 5, comma 2, lett.b) (occupazione di superficie stradale), di un'apposita ordinanza del Dirigente del Settore Traffico, la cui adozione viene richiesta dal Settore Attività Produttive, al fine del prosieguo della relativa istruttoria.
2. I predetti pareri, che hanno natura di accertamento tecnico, devono essere forniti dai settori interessati entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del Settore Attività Produttive; decorso infruttuosamente detto termine, i pareri si intendono acquisiti con contenuto positivo.
3. La mancata adozione dell'ordinanza del Dirigente del Settore Traffico, nei casi di cui al comma 1 in cui la stessa viene richiesta, determina la improcedibilità della autorizzazione del dehor, che viene comunicata al richiedente .

## **Art. 8 Rinnovo dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors può essere rinnovata nel caso in cui non vi sono modifiche nel contenuto e nelle modalità del dehor rispetto all'autorizzazione precedentemente rilasciata. In tale ipotesi, nell'istanza di rinnovo, redatta in competente bollo ed utilizzando l'apposito fac-simile allegato al presente regolamento, il richiedente dovrà autocertificare che la struttura del dehor, lo stato dei luoghi interessati e la disciplina della circolazione non sono state modificate in alcun modo rispetto alla prima autorizzazione concessa. Dovrà inoltre attestare e documentare l'avvenuto pagamento, per il periodo di autorizzazione precedente, della relativa tassa per l'occupazione (TOSAP).
2. Ricorrendo un caso di rinnovo, ed accertata la presenza delle condizioni di cui al comma precedente, per concedere la relativa autorizzazione non sarà necessaria la preventiva acquisizione dei pareri di cui all'articolo 8.
3. Nel caso in cui il rinnovo dell'autorizzazione del dehor contenga anche una sola modifica rispetto al contenuto della istanza e dell'autorizzazione precedente, l'istanza sarà istruita come nuova istanza.

## **Art. 9 Manutenzione dehors**

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” devono essere mantenute sempre in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso di accertamento di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e, in caso di inadempienza, revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors, a cura e spese al concessionario, con potere sostitutivo in caso di inadempimento.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni ma va, comunque, preventivamente comunicato.

## **Art. 10 Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per i dehors può essere revocata per il mancato pagamento del canone previsto per l'occupazione di suolo pubblico.

2. L'autorizzazione può, inoltre, essere revocata, previa diffida, quando:

-agli arredi siano apportate modifiche rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento ed alla vigente legislazione in materia;

-qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo alle persone e cose ed i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;

-quando, l'attività di dehor sia causa di disturbo alla quiete pubblica, accertata a mezzo di apposite verbalizzazioni e/o contestazioni irrogate da organi a ciò deputati .

## **Art. 11 Sanzioni**

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste da Leggi e Regolamenti Comunali per specifiche violazioni, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, gazebo ed altre strutture similari, senza la prescritta autorizzazione o in misura eccedente la superficie consentita ovvero oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare del pubblico esercizio o dell'attività commerciale, cui le strutture sono funzionalmente connesse, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione di quanto in esso contenuto, sono disciplinate dai contenuti della legge 689/81;
4. Nel caso in cui una stessa violazione sia ripetuta più volte nel corso dell'anno solare, il Comune, per le prime due infrazioni applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 1; alla terza violazione, invece, oltre la sanzione pecuniaria, commina la sospensione dell'utilizzazione del dehors da un minimo di 3 (tre) giorni ad un massimo di 15 (quindici); al verificarsi di una ulteriore violazione, l'autorizzazione viene revocata;
5. In ogni caso, qualora l'occupazione sia realizzata in maniera difforme da quella autorizzata, ovvero gli spazi siano stati destinati ad uso diverso da quello autorizzato, fatta salva ogni altra sanzione di legge o regolamento, l'interessato dovrà ripristinare i manufatti secondo quanto previsto nell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.
6. In tutti i casi in cui gli viene ordinato, ove il gestore dell'esercizio non provvedesse al ripristino dei luoghi entro il termine intimato, le strutture saranno rimosse d'ufficio in danno dello stesso, con spese a carico del titolare dell'attività cui la struttura è annessa.
7. Delle operazioni di cui al comma precedente si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale. Il materiale rimosso verrà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per giorni 60 (sessanta), scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.
8. Il concessionario è obbligato a procedere all'occupazione del suolo pubblico

entro e non oltre il trentesimo giorno dal rilascio della medesima autorizzazione  
pena la decadenza della concessione stessa.

## **Art. 12 Autorizzazioni in deroga**

1. Nelle aree interessate da particolari flussi turistici, o in quelle interessate da progetti di valorizzazione degli aspetti culturali, la Giunta Comunale, con motivati provvedimenti, può deliberare la concessione di autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico con dehors.
2. Sono inoltre possibili, in fattispecie particolari approvate dalla Giunta Comunale, accordi sostitutivi delle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, con le quali i titolari dei dehors assumono obblighi di effettuare manutenzioni periodiche di aree di verde pubblico, o di altri spazi pubblici, interventi di ripristino o modifica di luoghi che siano coincidenti con l'interesse pubblico. Tali accordi possono prevedere, a corrispettivo delle suddette attività private, la parziale o totale eliminazione dell'obbligo di pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, secondo le quantificazioni economiche degli oneri sostitutivi assicurati, da computarsi a cura dei competenti uffici tecnici comunali, a cui spettano altresì il parere preventivo della ammissibilità dei presenti accordi e la sorveglianza sulla loro regolare esecuzione.

### **Art. 13 Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento :
  - alle norme e regolamenti vigenti in materia di sanità ed igiene pubblica;
  - al Codice della Strada;
  - alla normativa vigente in materia di T.O.S.A.P.;
  - al Regolamento per la tassa occupazione suolo pubblico;
  - al Regolamento edilizio.

#### **Art. 14 Norme finali e transitorie**

1. E' abrogato il Regolamento per occupazione di suolo pubblico con tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, banchi frigoriferi, vetrine ed espositori, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 24.05.2000.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dopo la ripubblicazione all'albo pretorio a norma di Statuto.
3. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento resteranno disciplinate, sino alla scadenza (e, comunque non oltre il 31/12/2010) dalla previgente regolamentazione.